



COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

PIAZZA MARTIRI LIBERTA' N. 6 – 28079 VESPOLATE TEL. (0321) 882131 FAX 882741 C.F. - P.IVA 00433300035

ORDINANZA N. 20

Vespolate, 26 luglio 2012

IL SINDACO

Premesso che con la stagione estiva, il conferimento dei rifiuti all'isola ecologica è aumentato in modo considerevole e potrebbe creare problematiche anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

Considerato che occorre adottare apposito provvedimento che stabilisca specifiche e nuove modalità per il conferimento di rifiuti all'isola ecologica anche per permettere un adeguato utilizzo da parte di tutti gli utenti;

Visto il vigente Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani;

Visto il D.Lgs. 03 aprile 2006, n°152;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

DI VIETARE, alla piattaforma ecologica:

- ogni operazione di cernita dei rifiuti;
- prelievi di rifiuti;
- qualsivoglia conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni.

DISPONE

DI CONSENTIRE, alla piattaforma ecologica, il conferimento di rifiuti provenienti da utenze domestiche, strade o aree pubbliche e da attività artigianali, agricole e commerciali e di servizi alle seguenti condizioni:

- per gli utenti privati, la quantità massima di rifiuti, diversi dagli ingombranti, deve essere equivalente in volume a circa n. 3 sacchi per immondizia;
- per i soggetti giuridici, la quantità massima di rifiuti, diversi dagli ingombranti, deve essere equivalente in volume a circa n. 6 sacchi per immondizia e prima di ogni conferimento, gli stessi, dovranno ritirare presso l'Ufficio di Polizia Locale, il relativo benestare che verrà eventualmente rilasciato a seguito di opportuna verifica della disponibilità al deposito nella piattaforma ecologica.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (Legge 6 dicembre 1971,

n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di ordinanze comunali, fatte salve diverse specifiche prescrizioni di legge, consistono nel pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

IL SINDACO
Dr. PIERLUIGI MIGLIAVACCA

